

SERVIZIO UNIVERSALE

Delibera n. 271/01/CONS del 4 luglio 2001

Modifica alle condizioni economiche di offerta del servizio di informazione abbonati di Telecom Italia s.p.a.

Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2001, n. 177

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 4 luglio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”, ed, in particolare, l’art. 3 relativo al Servizio Universale ;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante “Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante “Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni”, ed, in particolare, l’art. 20, relativo ai servizi elenchi abbonati;

VISTA la propria delibera n. 2/CIR/99 concernente la “Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 1998”;

VISTA la propria delibera n. 171/99 concernente “Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999”;

VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR concernente “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”;

VISTA la propria delibera n. 8/00/CIR concernente la “Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 1999”;

VISTA la decisione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Ispettorato generale delle Telecomunicazioni - del 28 marzo 1992 con la quale si autorizzava la società S.I.P. all’adeguamento della tassazione del servizio “12” da 3 a 5 scatti con conseguente aumento della tariffa a 635 lire al netto di I.V.A.;

VISTA la nota del 25 gennaio 2001, con la quale Telecom Italia ha presentato all’Autorità una proposta di rimodulazione dei prezzi del servizio “12”, in cui venivano proposte condizioni economiche pari a 635 lire al netto di I.V.A. per risposta tramite risponditore automatico e 1.500 lire al minuto al netto di I.V.A. più 200 lire alla risposta dell’operatore;

VISTA la nota del 22 febbraio 2001 con la quale, nell’ambito dell’istruttoria volta all’esame della suddetta proposta, il Dipartimento vigilanza e controllo, in considerazione dei tempi occorrenti per l’attuazione da parte di Telecom Italia di un’adeguata informativa all’utenza, ha comunicato alla società la necessità di apprestare gli strumenti tecnici onde consentire una corretta informazione alla clientela;

VISTA la nota del 26 febbraio 2001 con la quale Telecom Italia, in risposta alla lettera sopracitata, faceva presente, tra l’altro, che il servizio stesso sarebbe stato attivato in data 28 febbraio;

VISTA la nota del 2 marzo 2001, confermata dalla successiva nota del 23 marzo, con la quale l’Autorità ha sospeso le nuove modalità di fornitura del servizio, ritenendo che, in base all’applicabilità al servizio “12”

dell'art. 3 del d.P.R. n. 318/97, Telecom Italia dovesse essere previamente autorizzata prima dell'offerta al pubblico del servizio in questione;

CONSIDERATO che, con la citata nota dell'Autorità del 2 marzo, veniva, inoltre, comunicato a Telecom Italia che le nuove modalità di offerta erano oggetto di attività istruttoria presso il Dipartimento vigilanza e controllo ai fini della successiva adozione di una specifica delibera;

VISTA la nota del 23 marzo 2001, con la quale Telecom Italia comunicava di avere ripristinato le precedenti modalità di fornitura del servizio;

CONSIDERATO che il servizio di informazione abbonati fa parte dei servizi inclusi nel servizio universale, di cui all'art. 3, comma 1, del d.P.R. 19 settembre 1997 n. 318;

CONSIDERATA l'esigenza di contenere gli oneri dei servizi inclusi nel servizio universale, tenendo conto della necessità di garantire l'accessibilità di tali servizi;

CONSIDERATO che l'attuale prezzo di 635 lire al netto di I.V.A. da collegamento privato del servizio "12", stabilito nel marzo 1992, non è stato sinora successivamente oggetto di nessun adeguamento;

CONSIDERATA l'attività svolta al fine di procedere alla determinazione del livello economico di accessibilità del servizio "12" nell'ambito del servizio universale;

CONSIDERATO l'esito della consultazione delle associazioni degli utenti e dei consumatori tenutasi in data 2 luglio 2001, relativamente alla revisione dei prezzi del servizio informazione abbonati "12";

CONSIDERATO che la numerazione "12", utilizzata da Telecom Italia per l'espletamento del servizio informazione elenco abbonati, è una numerazione per servizi speciali nazionali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 6/00/CIR;

CONSIDERATO che l'utilizzo di una numerazione per servizi speciali nazionali è giustificata dalla fornitura di un servizio incluso nel servizio universale;

CONSIDERATA infine la necessità di procedere ad un'analisi del mercato della fornitura dei servizi di informazione abbonati, finalizzata a valutare il grado di concorrenzialità attuale e prospettico di tale servizio, anche alla luce dell'obbligo di fornitura a titolo gratuito del database abbonati disposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento n. 8545 (C3932) del 27 luglio 2000;

UDITA la relazione conclusiva del Commissario dott.ssa Paola Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. Le condizioni di offerta del servizio "12" di informazione abbonati, per le comunicazioni originate da apparecchi privati, sono modificate secondo le modalità e i prezzi di seguito indicati:

a) Il servizio è prestato per una sola informazione.

b) Il servizio è prestato con risponditore automatico e con eventuale intervento dell'operatore in caso di mancato esito della richiesta.

c) Il prezzo del servizio è pari a Lire 840 + IVA.

d) Le condizioni economiche di offerta del servizio, di cui alla lett. c), sono comunicate al pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 318/97.

e) Telecom Italia è tenuta a predisporre entro la data di vigenza delle nuove condizioni economiche del servizio e per la durata di almeno 90 giorni un avviso telefonico registrato che informi la clientela delle nuove condizioni economiche di offerta del servizio, prima della connessione al servizio stesso.

2. I prezzi per il servizio erogato da apparecchi a disposizione del pubblico rimangono invariati.

3. La numerazione "12" è utilizzabile unicamente per la fornitura del servizio di informazione elenco abbonati, con le modalità di cui al comma 1.

Art. 2

1. L'Autorità avvia un'analisi del mercato dei servizi di informazione abbonati, da concludersi entro il 30 dicembre 2001.

In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia s.p.a. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 4 luglio 2001

Il Commissario relatore

PAOLA MANACORDA

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario generale

ANTONIO CATRICALÀ

Delibera n. 290/01/CONS dell'11 luglio 2001

Determinazione di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche

Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2001, n. 199

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 1° luglio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTA la legge del 11 dicembre 1952 n. 2529, recante autorizzazione all'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST) a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati e successive modificazioni;

VISTA la legge del 5 febbraio 1992 n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTO il d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77 recante, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 10 marzo 1998 in materia di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998;

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 25 febbraio 1998 "*First monitoring report on universal service in telecommunications in the European Union*";

VISTA la delibera n. 310/00/CONS del 24 maggio 2000, recante variazione delle condizioni economiche per la fornitura dei servizi di telefonia espletati da impianti a disposizione del pubblico da parte di Telecom Italia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 2000;

VISTA la delibera n. 8/00/CIR del 1° agosto 2000, sull'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999;

SENTITE le associazioni dei consumatori Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanza Attiva (già Movimento Federativo Democratico), Codacons, Federconsumatori e Movimento Difesa del Cittadino, le rappresentanze sindacali CISAL e UGL e la Confindustria;

SENTITE le società Omnitel Pronto Italia s.p.a., Infostrada s.p.a. e Telecom Italia Mobile s.p.a. in qualità di contribuenti al fondo per il servizio universale, ai sensi della citata delibera 8/00/CIR;

SENTITA la società Telecom Italia s.p.a. incaricata di fornire il servizio universale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.P.R. 318/97;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il contesto normativo di riferimento

L'art. 17, comma 4, del d.P.R. n. 318/97, che recita "*L'Autorità dispone affinché siano messi a disposizione apparecchi telefonici pubblici a pagamento in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti in termini sia di numero che di distribuzione e copertura geografica, dai quali sia possibile effettuare anche chiamate di emergenza. Le chiamate al numero unico europeo per chiamate di emergenza e le altre chiamate di emergenza sono gratuite*".

La materia riceve una speciale disciplina dalla legge n. 2529 dell'11 dicembre 1952, e successive modificazioni.

Tali disposizioni sono volte ad assicurare la presenza di collegamenti telefonici in particolari luoghi, quali ad esempio comuni di ridotte dimensioni, frazioni distanti dal comune principale, rifugi di montagna, stazioni ferroviarie distanti dai centri abitati.

Nel corso del procedimento istruttorio, l'Autorità ha approfondito gli aspetti di natura generale sulla distribuzione quantitativa e qualitativa delle postazioni telefoniche pubbliche, con lo scopo di definire una disciplina complessiva della materia relativamente alla presenza di postazioni sull'intero territorio nazionale ed al soddisfacimento delle esigenze della totalità della popolazione.

Il presente provvedimento dà attuazione all'art. 17, comma 4 del d.P.R. n. 318 del 1997, tenendo conto delle indicazioni contenute nella legge n. 2529 dell'11 dicembre 1952 e successive modificazioni e dal capitolato della licenza individuale assegnata all'operatore Telecom Italia.

2. Analisi istruttoria

2.1 Il percorso istruttorio

L'iter del procedimento istruttorio si è articolato nelle seguenti fasi:

- 1) analisi del contesto e definizione dei requisiti del sistema di telefonia pubblica;
- 2) individuazione del numero ragionevole di postazioni telefoniche pubbliche sul territorio italiano;
- 3) definizione di criteri di distribuzione geografica delle postazioni telefoniche;
- 4) caratterizzazione delle postazioni telefoniche;
- 5) analisi dei criteri accessori finalizzati a garantire un migliore utilizzo delle postazioni telefoniche.

Nel corso del procedimento istruttorio sono emerse varie esigenze riconducibili alla distribuzione ed alle modalità di utilizzo delle postazioni di telefonia pubblica. Tali esigenze riguardano :

- a) l'omogeneità, sull'intero territorio nazionale, della distribuzione delle postazioni telefoniche pubbliche;
- b) la presenza di postazioni telefoniche pubbliche in luoghi di particolare rilevanza sociale;
- c) la disponibilità di un numero congruo di postazioni telefoniche pubbliche in grado di accettare come mezzo di pagamento anche le monete, in considerazione della difficoltà di reperire, in particolari orari e zone, schede telefoniche pre-pagate;
- d) la disponibilità di postazioni telefoniche pubbliche nelle zone non coperte (ovvero non sufficientemente coperte) dal servizio radiomobile;
- e) la disponibilità di un numero congruo di postazioni telefoniche pubbliche accessibili ai e utilizzabili dai portatori di handicap;
- f) la presenza in determinati luoghi di lavoro, nei quali risulta limitata o proibita l'utilizzazione di telefoni mobili;
- g) la disponibilità, negli uffici aperti al pubblico, di postazioni telefoniche pubbliche per le esigenze dell'utenza dei predetti uffici.

2.2 Il confronto internazionale

L'Autorità, nel condurre un confronto, in ambito europeo, sul tema del numero delle postazioni telefoniche esistenti in rapporto alla popolazione e dei criteri di localizzazione utilizzati, ha tenuto conto dei dati forniti dalla Commissione europea, nel suo rapporto *"First monitoring report on universal service in telecommunications in the European Union"*, del 25 febbraio 1998, per i quali il numero di postazioni telefoniche pubbliche per abitante (di seguito indicate come PTP) risultava in Italia, al dicembre 1998, di 6,70 postazioni per 1000 abitanti, mentre la media europea era sostanzialmente più bassa e pari a 2,82 postazioni per 1000 abitanti.

2.3 Le segnalazioni

Nel corso dell'attività istruttoria sono pervenute all'Autorità varie segnalazioni provenienti, anche per tramite del Ministero delle comunicazioni, da associazioni, comuni, comunità montane, tutte riconducibili alla soppressione di postazioni telefoniche pubbliche, in luoghi pubblici, abitualmente frequentati dalla popolazione. Da tali segnalazioni emerge la necessità di vigilare, nelle forme opportune, sul processo di dismissione delle postazioni telefoniche pubbliche.

3. La valutazione regolamentare

Sulla base di quanto rappresentato nei punti precedenti e tenuto conto dell'attività istruttoria, è stato definito un criterio relativo al numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche, in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti nel territorio nazionale, basato, come punto di partenza, sulla popolazione residente in ciascun comune italiano.

Infatti, si è ritenuto opportuno considerare, oltre alle unità amministrative minime determinate dalla legislazione nazionale vigente, ovvero i comuni, anche le ripartizioni determinate ai fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ciò al fine di assicurare una più accurata ed omogenea distribuzione delle postazioni di telefonia pubblica rispetto alla ripartizione della popolazione italiana. Sono stati quindi presi in considerazione gli 8.100 comuni italiani, secondo il dato ISTAT aggiornato al 31 dicembre 1998 e le unità statistiche denominate "centri abitati" e "nuclei abitati". Queste ultime sono state definite dall'ISTAT come segue :

Centro abitato : la località abitata caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine, con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzata dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale.

Nucleo abitato : la località abitata caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine con almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzi, aie, piccoli orti piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi i 30 metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case sparse e purché sia priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato.

Relativamente alla relazione tra unità amministrative (comune) e statistiche, il comune di norma si suddivide in centri abitati e nuclei abitati. La sede di comune coincide con uno dei centri abitati del comune o, in alcuni casi ridotti, col nucleo abitato.

Con riferimento ai centri abitati coincidenti con la sede di comune, appare opportuno assicurare per tutti la presenza di almeno una postazione telefonica pubblica.

Relativamente ai centri abitati ed ai nuclei abitati, differenti dalla sede di comune, la maggior parte di essi ha dimensioni ridotte ed inferiori alle 200 abitanti. Secondo i dati ISTAT, relativi all'ultimo censimento del 1991, sono presenti 13.902 centri abitati di cui oltre 7768 con meno di 200 abitanti e 37.767 nuclei abitati di cui oltre 37.137 con meno di 200 abitanti.

Pertanto, tenuto conto delle possibili difficoltà nell'identificazione dei luoghi di installazione di postazioni nelle unità statistiche di più ridotte dimensioni e della ridotta probabilità che le stesse siano utilizzate e risultino remunerative, si ritiene adeguato considerare, nella determinazioni degli obblighi relativi al numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche, soltanto i centri abitati (differenti dalla sede di comune) ed i nuclei abitati con popolazione superiore alle 200 unità. Tuttavia, per garantire l'accesso ai servizi telefonici anche per la popolazione residente nelle entità di ridotte dimensioni, potrà essere richiesta in queste ultime l'installazione di una postazione telefonica pubblica da parte delle amministrazioni locali. Ciò a condizione che sia comprovata la relativa esigenza, anche tenendo conto della copertura dei servizi di comunicazioni mobili.

Premesso quanto sopra, il criterio per la distribuzione delle postazioni telefoniche pubbliche sul territorio nazionale è riportato come segue:

a) Per le unità territoriali con popolazione inferiore o uguale ai 10.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche è definito nel seguente modo :

- 1 PTP ogni 1000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati sede di comune, arrotondato in eccesso;

- 1 PTP ogni 1000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati differenti dalla sede di comune e con popolazione superiore ai 200 abitanti, arrotondato in eccesso.

b) Per le unità territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed inferiore o uguale a 100.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche è definito nel seguente modo :

- 2 PTP ogni 1000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati, arrotondato in eccesso.

c) Per le unità territoriali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche è definito nel seguente modo :

- 3 PTP ogni 1000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati, arrotondato in eccesso.

Con riferimento alle unità con popolazione compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti ed a quelle con popolazione superiore a 100.000 abitanti, si osserva che il valore di distribuzione per 1000 abitanti, (rispettivamente pari a 2 e 3) è superiore a quello (pari a una postazione per 1000 abitanti) definito per le unità di minori dimensioni. Ciò tiene conto dei fenomeni di pendolarismo (giornaliero o stagionale) e delle prevedibili forme di aggregazione sociale urbana che possono tradursi, nelle entità di maggiori dimensioni, in una maggiore richiesta di servizio.

Con l'applicazione della regola di distribuzione ora descritta, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche sull'intero territorio nazionale può essere stimato, sulla base dei dati contenuti nell'Annuario Statistico Italiano 2000, nell'intorno delle 120.000 unità.

Tale stima ha un significato esclusivamente statistico, visto che la regola sopra definita si applica alle singole unità territoriali e che pertanto il valore minimo corrispondente all'applicazione dei criteri sopra enunciati, può essere calcolato solo sulla base ai dati puntuali di popolazione raccolti dall'ISTAT.

Relativamente ai criteri di distribuzione, secondo quanto previsto dal comma 4, art. 17, del d.P.R. n. 318/97, si è ritenuto necessario integrare l'indicazione di natura quantitativa con la definizione di un insieme coerente di indicazioni generali di natura qualitativa, che individuino i luoghi di interesse nei quali cui è necessario assicurare, secondo differenti modalità, la disponibilità e la fruibilità delle postazioni telefoniche pubbliche.

I luoghi di interesse individuati sono stati raggruppati secondo le categorie di seguito elencate:

1) Luoghi di grande rilevanza sociale:

- a) ospedali e strutture sanitarie equivalenti, con almeno 10 posti letto;
- b) carceri;
- c) caserme: con almeno 50 occupanti.

2) Luoghi con difficoltà di utilizzo dei sistemi di telefonia mobile o ad alta frequentazione:

- a) luoghi di lavoro nei quali per motivi di sicurezza è proibito l'uso del telefono mobile;
- b) uffici della Pubblica Amministrazione aperti al pubblico;
- c) rifugi di montagna;
- d) scuole (di primo e secondo livello);
- e) stazioni ferroviarie, stazioni autotranviarie, aeroporti, porti;
- f) luoghi di culto;
- g) mercati comunali e rionali;
- h) centri commerciali;
- i) centri ricreativi e sociali;
- l) centri sportivi;
- m) i luoghi indicati al sub 1), di dimensioni inferiori ai valori ivi specificati.

Sulla base di tale suddivisione, è stato ritenuto opportuno indicare un principio di tutela per i luoghi di grande rilevanza sociale, quali le "istituzioni totali", indicati al sub 1), ove la permanenza dell'individuo è continuativa e disciplinata. In tali circostanze, si ritiene indispensabile garantire la disponibilità di postazioni telefoniche pubbliche attraverso la definizione di obblighi per l'installazione ed il mantenimento di postazioni in tali strutture. In primo luogo deve essere assicurato un numero minimo di postazioni, da considerarsi aggiuntiva rispetto al quantitativo minimo precedentemente determinato. Inoltre l'installazione e la dismissione all'interno dei luoghi di grande rilevanza sociale vengono assoggettate ad un regime di autorizzazione.

Per i restanti luoghi di interesse, indicati al sub 2), si ritiene che i criteri di natura qualitativa debbano avere un valore indicativo e pertanto le numerosità risultanti saranno ricomprese nel valore numerico minimo precedentemente indicato.

In particolare, i luoghi di interesse di cui ai punti 2 a) sono quelli dove non è possibile impiegare la telefonia mobile quale alternativa alle postazioni di telefonia pubblica ed ove, pertanto, l'utenza potrebbe manifestare particolari esigenze di servizio. Per ciò che attiene ai rifugi di montagna, la materia è regolata dalla legge n. 2529 del 11 dicembre 1952 e successive modificazioni.

I luoghi di cui ai punti 2 b), d), e), f), g), h), i) ed l) sono caratterizzati da una notevole affluenza di popolazione e pertanto, dove vi è una maggiore probabilità di impiego della telefonia pubblica. Infine, i luoghi di cui al punto 2 m) comprendono le strutture di grande rilevanza sociali di dimensioni inferiori a quelle indicate al sub 1), con riferimento in particolare alle caserme ed agli ospedali.

L'installazione e la dismissione di postazioni telefoniche pubbliche nei luoghi di interesse indicati al sub 2) sono assoggettate ad un regime di comunicazione.

Per salvaguardare tutte le categorie d'utenza delle postazioni pubbliche, si ritiene opportuno garantire la disponibilità di apparecchiature telefoniche pubbliche accessibili agli utenti portatori di handicap.

A completamento della valutazione effettuata è stato affrontato il tema della modalità di pagamento delle chiamate effettuate da telefoni pubblici (monete, carte pre-pagate, carte di credito) ritenuto dalle Associazioni dei Consumatori, particolarmente rilevante. L'uso delle sole schede pre-pagate può creare, in alcune situazioni, limitazioni alla fruibilità del servizio. D'altra parte, le postazioni utilizzando moneta, in particolar modo quelle installate sul suolo pubblico e non presidiate, sono spesso oggetto di tentativi di effrazione e di atti di vandalismo, che riducono l'efficienza delle postazioni e provocano un aumento dei costi di manutenzione delle stesse.

Si è ritenuto quindi opportuno intervenire sul numero delle postazioni utilizzando moneta, salvaguardando in prima istanza le esigenze nei luoghi di grande rilevanza sociale attraverso l'imposizione di obblighi per la percentuale minima di postazioni a moneta installate in tali strutture.

Per i restanti luoghi di interesse, si ritiene che la previsione di una percentuale congrua di postazioni telefoniche utilizzando moneta possa accompagnarsi con le seguenti misure:

a) l'introduzione e la diffusione di schede pre-pagate di valore ridotto rispetto alle carte di emissione attuale (p.e. L. 2.000 o 4.000 pari a circa 1 o 2 Euro);

b) l'installazione di distributori automatici di carte pre-pagate, in numero adeguato tenuto conto delle problematiche relative agli atti di vandalismo ed ai tentativi di effrazione;

c) l'accessibilità, dalle postazioni telefoniche pubbliche, alle numerazioni per servizi di addebito al chiamato senza il preventivo inserimento di monete o schede telefoniche pre-pagate per la telefonia pubblica.

In merito al punto sub 2 c), si precisa che l'accessibilità a tali numerazioni è generalmente determinata dal fornitore del servizio sulla base degli specifici accordi commerciali con l'operatore di telefonia pubblica, secondo le condizioni di offerta da quest'ultimo praticate per tale tipologia di servizi.

Dovrà di conseguenza essere garantito l'accesso alle numerazioni per servizi di addebito al chiamato, per i quali viene concordata l'accessibilità, senza la preventiva introduzione di monete o schede pre-pagate per la telefonia pubblica.

In ogni caso, la valutazione dell'adeguatezza del numero di postazioni utilizzando moneta dovrà essere effettuata alla luce della modalità di introduzione delle postazioni utilizzando l'Euro e della relativa disponibilità.

Si è quindi ritenuto opportuno richiedere alla società incaricata di fornire il servizio universale di comunicare, in tempo utile per la scadenza del 1° gennaio 2001, i propri piani relativamente all'installazione di postazioni in grado di utilizzare l'Euro, e gli adattamenti dei ritmi di tariffazione per assicurare la compatibilità delle attuali condizioni economiche con i nuovi valori di conio delle monete europee.

Pertanto, si ritiene opportuno riesaminare il numero delle postazioni utilizzando moneta sulla base della situazione che si verrà a stabilire, successivamente al 28 febbraio 2002, termine ultimo per la coesistenza delle monete italiane ed europee, alla luce anche delle informazioni disponibili dalla costituenda banca dati della telefonia pubblica, che viene di seguito descritta.

La verifica del soddisfacimento degli obblighi regolamentari sopra previsti richiede una dettagliata conoscenza dei luoghi di installazione e delle tipologie delle postazioni telefoniche pubbliche minime. In merito si è ritenuto opportuno prescrivere, entro un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento, la costituzione, a carico dell'operatore incaricato di fornire il servizio universale, di una banca dati della telefonia pubblica con-

tenente tutte le informazioni necessarie alla verifica delle condizioni regolamentari, relativamente alle postazioni telefoniche indicate nel presente provvedimento.

Alla luce dei dati disponibili al completamento della banca dati, potrà essere effettuata la valutazione in merito al soddisfacimento degli obblighi, nonché valutare la necessità di modificazioni ed integrazioni del presente provvedimento, con riguardo segnatamente all'installazione dei luoghi di grande rilevanza sociale, alla distribuzione delle postazioni per utenti portatori di handicap e, come già detto, di quelle utilizzanti moneta.

3.1 Gli impatti sul Servizio universale

Relativamente al calcolo del costo del servizio universale, la definizione del numero e l'imposizione degli obblighi qualitativi per le postazioni telefoniche pubbliche nei luoghi di grande rilevanza sociale non determineranno in maniera automatica l'indicazione del numero delle postazioni non remunerative. Sarà scopo infatti delle periodiche analisi del costo del Servizio Universale valutare il numero delle postazioni non remunerative, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tra l'altro, si dovrà tenere conto, nell'esame dei benefici, delle valutazioni di natura commerciale in merito alle ulteriori funzioni che potranno essere svolte dalle postazioni telefoniche pubbliche.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Criteri quantitativi di distribuzione territoriale delle postazioni telefoniche pubbliche

1. Fatte salve le disposizioni speciali previste dalla normativa vigente, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche, in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze dell'utenza, che è messo a disposizione dalla società incaricata di fornire il servizio universale sul territorio nazionale (nel seguito società incaricata) è determinato come segue :

a) Per le unità territoriali con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche (PTP) è pari a:

1) 1 PTP ogni 1000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati sede di comune, arrotondato per eccesso;

2) 1 PTP ogni 1000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati differenti dalla sede di comune, e con popolazione superiore ai 200 abitanti, arrotondato per eccesso.

b) Per le unità territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed inferiore a 100.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche (PTP) è pari a:

1) 2 PTP ogni 1000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati, arrotondato per eccesso.

c) Per le unità territoriali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche è pari a:

1) 3 PTP ogni 1000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati, arrotondato per eccesso;

2. Nei centri abitati e nei nuclei abitati, differenti, dalla sede di comune, con popolazione inferiore ai 200 abitanti e nei nuclei abitati, la società incaricata mette a disposizione una postazione telefonica pubblica, se richiesto in maniera motivata dall'amministrazione comunale, tenendo conto della copertura dei servizi di comunicazione mobili.

Art. 2

Criteri qualitativi di distribuzione territoriale delle postazioni telefoniche pubbliche

1. La società incaricata determina l'effettiva dislocazione delle postazioni secondo le indicazioni riportate nei commi seguenti.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, nei luoghi di seguito indicati è presente almeno una postazione di telefonia pubblica:

- a) ospedali e strutture sanitarie equivalenti, con almeno 10 posti letto;
- b) carceri;
- c) caserme, con almeno 50 occupanti stabili.

3. Per la pianificazione relativa all'installazione di nuove postazioni di telefonia pubblica ovvero alla dismissione delle postazioni esistenti, si considerano, in relazione a quanto disposto al precedente art.1, le esigenze di fornitura del servizio di telefonia pubblica nei seguenti luoghi di interesse:

- a) luoghi di lavoro nei quali, per motivi di sicurezza, è proibito l'uso del telefono mobile;
- b) uffici della Pubblica Amministrazione aperti al pubblico;
- c) scuole;
- d) stazioni ferroviarie, stazioni autotranviarie, aeroporti, porti;
- e) luoghi di culto;
- f) mercati comunali e regionali;
- g) centri commerciali;
- h) centri ricreativi e sociali;
- i) centri sportivi;
- l) i luoghi di cui al precedente comma 2, lettere a) e c) di dimensioni inferiori ai valori ivi indicati.

4. L'installazione di postazioni telefoniche pubbliche nei rifugi di montagna avviene d'intesa con le amministrazioni interessate, in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 3

Criteri accessori alla pianificazione territoriale

1. Nei luoghi di cui al precedente art. 2, comma 2, le postazioni telefoniche pubbliche funzionanti anche a moneta sono pari ad almeno il 50% del totale delle postazioni disponibili negli stessi luoghi.

2. Le postazioni telefoniche pubbliche consentono la selezione delle numerazioni per servizi di addebito al chiamato accessibili senza l'inserimento di moneta o schede pre-pagate per la telefonia pubblica.

3. La società incaricata mette a disposizione dell'utenza schede pre-pagate di modesto valore non superiore 2 Euro (pari a L. 3.873).

4. La società incaricata garantisce la disponibilità di postazioni telefoniche pubbliche accessibili agli utenti portatori di handicap, nel rispetto delle legislazione vigente.

5. Per i luoghi di cui al precedente art. 2, comma 2, la società incaricata richiede all'Autorità, entro 30 giorni dalla data di intervento, l'autorizzazione all'installazione di nuove postazioni di telefonia pubblica ovvero alla dismissione delle postazioni esistenti. L'autorizzazione è fornita dall'Autorità entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il predetto termine, l'autorizzazione si considera concessa.

6. Per i luoghi, di cui al precedente art. 2, comma 3, la società incaricata comunica all'Autorità entro 15 giorni dalla data di intervento, l'installazione di nuove postazioni di telefonia pubblica ovvero la dismissione di postazioni esistenti.

7. Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 sono corredate delle seguenti informazioni :

- a) Localizzazione della postazione;
- b) Tipologia di postazione: orario limitato o illimitato;
- c) Mezzi di pagamento accettati: schede pre-pagate, monete;
- d) Indicazione della postazione di telefonia pubblica più prossima, corredata dall'indicazione della sua localizzazione, della distanza rispetto a quella da dismettere o da installare, della tipologia di tale postazione e dei mezzi di pagamento accettati.

Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni relative alle dismissioni, sono corredate delle seguenti ulteriori informazioni:

e) Ricavo annuale derivante dall'ultimo anno di esercizio della postazione;

f) Numero di minuti medi giornalieri di utilizzo nell'ultimo anno di esercizio della postazione.

8. La società incaricata fornisce, entro il 15 di ogni mese, un elenco sintetico delle installazioni e dismissioni di postazioni telefoniche pubbliche avvenute nei luoghi di cui al precedente art. 2, commi 2 e 3, nel mese precedente. Tale elenco è corredato delle informazioni di cui al precedente comma 7.

Art. 4

Banca dati della Telefonia Pubblica

1. La società incaricata costituisce e rende operativa, entro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente delibera, una banca dati informatica della telefonia pubblica contenente almeno le informazioni riportate nell'Allegato A.

2. Fino al termine di cui al comma 1, la società incaricata informa l'Autorità, con cadenza trimestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della banca dati.

3. Successivamente al termine di cui al comma 1, la società incaricata mantiene aggiornate le informazioni contenute nella banca dati.

4. La banca dati è accessibile dall'Autorità, nel rispetto dei principi di sicurezza degli accessi e di riservatezza delle informazioni.

Art. 5

Regime di applicazione e disposizioni transitorie

1. La società incaricata adegua, entro un anno dalla pubblicazione della presente delibera, la distribuzione qualitativa e quantitativa delle postazioni telefoniche pubbliche secondo le disposizioni contenute nella presente delibera.

2. La società incaricata adegua il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche, di cui al precedente art. 1, al variare della popolazione di ciascun comune.

3. La società incaricata informa periodicamente l'Autorità sulla distribuzione qualitativa e quantitativa delle postazioni telefoniche pubbliche.

4. La società incaricata comunica entro il 31 ottobre 2001 il piano di adeguamento delle postazioni telefoniche pubbliche all'introduzione dell'Euro.

5. L'Autorità determina, entro il 30 aprile 2002, il numero minimo delle postazioni telefoniche pubbliche utilizzanti moneta.

6. L'Autorità si riserva di rivedere annualmente il sistema dei criteri di cui alla presente delibera, sulla base dell'evoluzione di mercato, delle esigenze del servizio e dei costi e delle modalità di finanziamento ad esse connessi.

La presente delibera è notificata alla società incaricata di fornire il servizio universale sul territorio nazionale, allo stato Telecom Italia, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 1° luglio 2001

Il Commissario relatore

PAOLA MARIA MANACORDA

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario generale

ANTONIO CATRICALÀ

Allegato A
alla delibera n. 290/01/CONS

Banca dati della Telefonia Pubblica

Di seguito sono riportate le informazioni minime da includere nella banca dati della Telefonia Pubblica.

1. Identificativo della postazione

- a) Numero identificativo (un codice numerico univoco, ad es. un codice progressivo, il numero di telefono, o altro).
- b) Città.
- c) Provincia.
- d) C.A.P.
- e) Indirizzo.
- f) Locazione geografica della postazione.
- g) Tipologia del luogo di installazione (ospedali e strutture sanitarie equivalenti, carceri, caserme, rifugi di montagna, luoghi di lavoro nei quali per motivi di sicurezza è proibito l'uso del telefono mobile, uffici della Pubblica Amministrazione aperti al pubblico, scuole, stazioni ferroviarie, stazioni autotranviarie, aeroporti, porti, luoghi di culto, mercati comunali e rionali, centri commerciali, centri ricreativi e sociali, centri sportivi, altro).

2. Tipologia delle postazioni telefoniche

- a) Classe di appartenenza, definita a partire dal precedente punto 6 (postazione stradale, "luogo di grande rilevanza sociale", "luoghi con difficoltà di utilizzo dei sistemi di telefonia mobile", "luoghi ad alta frequentazione", altro).
- b) Modello dell'apparecchio telefonico;
- c) Tipo dell'installazione (interna/esterna e cabina, cupola, colonna, muro, altro)
- d) Orario di accessibilità della postazione.
- e) Forme di pagamento e possibilità di utilizzo delle monete (Si/No).
- f) Postazione per portatori di handicap (Si/No).
- g) Possibilità di utilizzare anche servizi speciali (ad es. fax).

3. Distribuzione delle schede pre-pagate

- a) Numero totale e distribuzione per regione degli esercizi commerciali nei quali è effettuata la rivendita di schede pre-pagate per la telefonia pubblica.
- b) Numero totale e distribuzione per regione dei distributori automatici di schede pre-pagate per la telefonia pubblica.

Delibera n. 330/01/CONS del 1° agosto 2001

Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS “Determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela”

Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2001, n. 199

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 1° agosto 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 1999;

VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2000;

VISTA la propria delibera n. 314/00/CONS del 1° giugno 2000, recante determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 11 luglio 2000 e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità n. 3/2000 (maggio-giugno 2000);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2001, n. 242, recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio del 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 103, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2001;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001, contenente l'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001;

CONSIDERATO che la delibera n. 314/00/CONS prevede un sistema di agevolazione tariffaria a favore di categorie di clientela considerate socialmente ed economicamente svantaggiate, il cui sistema di accesso si basa sulla contemporanea soddisfazione dei requisiti di natura sociale ed economica, di cui all'art. 1, commi 4 e 5 della delibera n. 314/00/CONS;

CONSIDERATO che il requisito di carattere economico viene determinato sulla base del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del soggetto richiedente l'agevolazione, il cui calcolo compete agli enti erogatori (Comuni, CAAF, amministrazioni pubbliche) o all'INPS competente per territorio, presso cui il cittadino consegna la dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'art. 2 del d.P.C.M. 18 maggio 2001;

CONSIDERATO che il calcolo dell'ISEE deve effettuarsi ad opera del sistema informatico posto in essere dall'INPS, secondo quanto indicato all'art. 4-bis del d.lgs. 130 del 3 maggio 2000;

CONSIDERATO che, dal combinato disposto dell'art. 1, commi 2 e 3, art. 2, comma 3, nonché art. 4-bis, del d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, si evince che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel quale si individuano i criteri per “l'individuazione del nucleo familiare (...)”, l'INPS predispone e rende operativo il sistema informativo necessario per effettuare il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE);

CONSIDERATO che il provvedimento legislativo richiamato dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 130 del 3 maggio 2000 è stato adottato con il d.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, in vigore dall'11 luglio 2001;

CONSIDERATO che, pertanto, il termine ultimo per la predisposizione del sistema informativo necessario per effettuare il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, da parte dell'INPS, è il giorno 11 gennaio 2002;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1 della delibera n. 314/00/CONS dispone "le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano in conformità ai tempi e secondo le modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio nel quale verranno stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione, di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.";

CONSIDERATO che il provvedimento legislativo richiamato dall'art. 2, comma 1 della delibera n. 314/00/CONS è stato adottato con il d.P.C.M. 18 maggio 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 luglio 2001;

CONSIDERATO che il sistema di accesso alle agevolazioni, così come delineato dalla delibera n. 314/00/CONS, richiede la soddisfazione del requisito economico come condizione necessaria per l'accesso all'agevolazione indicata;

CONSIDERATO che tale requisito economico deve essere soddisfatto sulla base del valore dell'ISEE calcolato dall'INPS o dagli enti erogatori;

CONSIDERATO che, sulla base delle disposizioni legislative in vigore, il sistema di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 314/00/CONS è così di seguito strutturato:

1. il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica al Comune, al Centro di Assistenza Fiscale, all'INPS o alle amministrazioni pubbliche, che gli rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE (art. 4, comma 4, d.lgs. 130/2000);

2. la dichiarazione sostitutiva unica ha validità un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione (art. 6, comma 5 del d.P.C.M. n. 242/2001);

3. l'ente ricevente provvede ad inviare, entro 10 giorni dalla ricezione, la dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS (art. 2, comma 3, d.P.C.M. 18 maggio 2001);

4. l'INPS (o l'ente ricevente) effettua il calcolo dell'ISEE e rende disponibile detto indicatore all'ente erogatore, nonché al dichiarante (art. 2, comma 3, d.P.C.M. 18 maggio 2001 e art. 4, comma 3, d.lgs. 130/2000);

5. il dichiarante, qualora verifichi che il proprio ISEE è inferiore ai 13 milioni di lire (art. 1, comma 3, delibera n. 314/00/CONS) e – contemporaneamente – soddisfi il requisito di carattere sociale di cui all'art. 1, comma 5 della delibera n. 314/00/CONS, presenta a Telecom Italia il documento indicante il valore dell'ISEE, nonché la documentazione comprovante la soddisfazione del requisito "sociale";

6. l'agevolazione può essere richiesta per un solo abbonamento, che può identificarsi in un nuovo contratto o in uno già in essere: in quest'ultimo caso, la richiesta a Telecom Italia, dovrà essere effettuata dall'intestatario del contratto telefonico;

7. Telecom Italia, qualora ricorrano i presupposti di cui alla delibera n. 314/00/CONS, art. 1, commi 3, 4 e 5, attiva l'agevolazione;

8. Telecom Italia, ai fini della verifica del calcolo dell'ISEE, è equiparata agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 4-bis del d.lgs. n. 130/2000 (art. 1, comma 7, delibera n. 314/00/CONS) e, pertanto, può interrogare la banca dati dell'INPS nella quale sono contenute le indicazioni sui valori ISEE dei richiedenti l'agevolazione. L'interrogazione della banca dati dell'INPS, da parte di Telecom Italia, può avvenire all'esclusivo fine di verificare la rispondenza tra le informazioni contenute nel documento indicante il valore dell'ISEE, trasmesso dal richiedente l'agevolazione, rispetto alle informazioni risultanti all'INPS (con riferimento al valore dell'ISEE, alla composizione del nucleo familiare e alla data di scadenza del documento);

CONSIDERATA la tempistica necessaria per la predisposizione – da parte dell'Istituto nazionale di previdenza sociale – del sistema informativo necessario al calcolo dell'ISEE, di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 130 del 3 maggio 2000;

CONSIDERATA la necessità di definire criteri chiari ed univoci per gli utilizzatori di sistemi di comunicazione denominati DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti), al fine di permettere loro un più agevole accesso all'agevolazione di cui all'art. 1, comma 2 della delibera n. 314/00/CONS;

CONSIDERATA la necessità di tutelare gli attuali beneficiari del sistema di agevolazione tariffaria per le utenze cosiddette a “basso traffico”, di cui all’articolo 6 del d.m. 28 febbraio 1997 e titolo V, comma 1, della delibera dell’Autorità n. 85/98, attraverso un passaggio al nuovo sistema che non comporti l’interruzione dell’agevolazione goduta, a danno di coloro che attualmente beneficiano dell’agevolazione indicata e che — contemporaneamente — presentano i requisiti di cui all’art. 1, commi 4 e 5, della delibera n. 314/00/CONS;

VISTA la proposta formulata dal Responsabile del procedimento;

RITENUTA la necessità di adottare un provvedimento che renda chiara ed univoca l’attuazione della delibera n. 314/00/CONS, alla luce delle evoluzioni normative sopra richiamate e del completamento del quadro giuridico necessario al fine dell’applicazione del sistema di accesso alle prestazioni agevolate di cui alla delibera dell’Autorità n. 314/00/CONS;

UDITA la relazione della dott.ssa Paola Maria Manacorda;

DELIBERA

Art. 1

Modalità di presentazione della domanda per l’accesso alle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 1 della delibera n. 314/00/CONS

1. L’abbonato richiedente l’agevolazione è tenuto a presentare alla società Telecom Italia il documento indicante il valore dell’ISEE rilasciato dall’INPS o dagli enti erogatori, di cui all’art. 2, comma 3, del d.P.C.M. 18 maggio 2001, unitamente alla documentazione comprovante l’appartenenza ad almeno una delle categorie sociali di cui all’art. 1, comma 5 della delibera n. 314/00/CONS.

Art. 2

Oggetto e durata dell’agevolazione di cui all’art. 1, comma 1, della delibera n. 314/00/CONS

1. L’agevolazione potrà essere richiesta per un solo abbonamento, che può identificarsi in un nuovo contratto o in uno già in essere; in quest’ultimo caso, la richiesta a Telecom Italia dovrà essere effettuata dall’intestatario del contratto telefonico.

2. L’agevolazione decorre dalla data in cui è stata effettuata la presentazione dei documenti di cui al precedente art. 1 e termina con la scadenza della validità della dichiarazione sostitutiva unica, di cui all’art. 6, comma 5 del d.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001.

3. Al fine di non interrompere l’erogazione dell’agevolazione alla scadenza della stessa, ed in attesa della richiesta di rinnovo, effettuata secondo quanto indicato al precedente art. 1, Telecom Italia prorogherà automaticamente l’agevolazione di un bimestre successivo al termine della stessa, con eventuale addebito delle somme a saldo in caso di mancato rinnovo o, a seguito dello stesso, successivamente alla verifica della mancanza dei requisiti richiesti.

Art. 3

Agevolazione per gli utilizzatori di sistemi di comunicazioni DTS

1. Il comma 2 dell’art. 1 della delibera n. 314/00/CONS è sostituito dal seguente “Gli utenti residenziali che utilizzano sistemi di comunicazione denominati DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti), sono esentati dal pagamento del canone mensile di abbonamento al servizio telefonico di categoria B. Al fine di usufruire dell’agevolazione indicata, dovrà essere presentata alla società Telecom Italia la certificazione comprovante la presenza, all’interno del nucleo familiare del richiedente l’agevolazione, di un portatore di handicap dell’udito e della parola.”

Art. 4

Sistema di agevolazione tariffaria per le utenze c.d. "a basso traffico"

1. L'art. 2, comma 3 della delibera n. 314/00/CONS è sostituito dal seguente "L'articolo 6 del d.m. 28 febbraio 1997 e il comma 1, titolo V, della delibera dell'Autorità n. 85/98, relativi al sistema di agevolazione tariffaria per le utenze cosiddette a "basso traffico", restano in vigore per un bimestre successivo all'avvenuta applicazione della presente delibera".

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente e di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 314/00/CONS, non possono essere cumulate.

Art. 5

Regime di pubblicità del sistema delle agevolazioni

1. In attuazione dell'art. 2, comma 2, della delibera n. 314/00/CONS, la società Telecom Italia s.p.a. è tenuta ad effettuare la comunicazione scritta, in allegato alle fatture commerciali trasmesse agli abbonati, a partire dalle bollette relative al bimestre ottobre-novembre 2001 e ad inserire l'apposita pagina informativa dedicata negli elenchi telefonici prossimi di stampa.

2. Telecom Italia provvederà a ricordare, al beneficiario dell'agevolazione, la scadenza della stessa, tramite apposita comunicazione scritta, da inserire nelle fatture commerciali dei due bimestri precedenti la scadenza dell'agevolazione.

Art. 6

Applicazione della delibera ed entrata in vigore

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente provvedimento è condizionata all'effettiva operatività del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui all'art. 4-bis del d.lgs. 130 del 3 maggio 2000, predisposto dall'INPS.

2. In caso di inottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 1° agosto 2001

Il Commissario relatore

PAOLA MARIA MANACORDA

Il Presidente

ENZO CHELI